

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno maggio 2023 in Roma si sono incontrati:

ANIEM Confapi Lazio

FENEAL-UIL Lazio

FILCA-CISL Lazio

FILLEA-CGIL Lazio

per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello regionale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per l'anno 2023, in conformità alle disposizioni del C.I.R. del 2 ottobre 2018.

La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2021/2020 sul triennio 2021/2020/2019.

I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:

INDICATORE	TRIENNIO 2022/2021/2020			TRIENNIO 2021/2020/2019			VARIAZ. % 2021/2020/2019 SU 2020/2019/2018
	2022	2021	2020	2021	2020	2019	
Operai attivi	8.344	6.343	5.626	6.343	5.626	4.910	20,3%
media triennale	6.771			5.626			
Monte salari denunciato (€)	79.635.908	60.214.932	44.294.871	60.214.932	44.294.871	50.186.434	19,0%
media triennale	61.381.904			51.565.412			
Ore denunciate (al netto delle ore di CIG)	7.350.341	5.538.253	4.069.034	5.538.253	4.069.034	4.635.675	19,1%
media triennale	5.652.543			4.747.654			
Numero DURC rilasciati	-	-	-	-	-	-	-
media triennale	-			-			

All'esito della verifica effettuata a livello territoriale, risultano positivi tre indicatori su quattro.

Per quanto riguarda il quarto indicatore, relativo al numero dei DURC rilasciati dall'Edilcassa, a seguito dell'introduzione del DURC ONLINE, non è più possibile avere dati statistici, nemmeno dalla banca dati della CNCE, in quanto il rilascio del DURC è ormai in capo ad INPS ed INAIL che non forniscono questo tipo di dati.

Vista comunque la crescita del settore nell'ultimo periodo, le parti sottoscrittrici il presente accordo valutano anche questo dato come positivo.

Pertanto, considerata la somma delle incidenze ponderali degli indicatori positivi ai sensi di quanto previsto dal C.I.R. del 2 ottobre 2018, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, la misura di EVR stabilita a livello regionale, nel territorio della Regione Lazio, corrisponde al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 2 ottobre 2018.

L'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti (ivi compreso il TFR).

Le Parti si danno atto che gli importi dell'EVR erogati ai sensi del C.I.R. del 2 ottobre 2018 presentano i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di tassazione separata delle erogazioni premiali. In particolare, le Parti dichiarano che il verbale di accordo di rinnovo del C.I.R., è conforme alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 182 - 189 della legge 28/12/2015 n. 208 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale 25 marzo 2016.

Per quanto sopra, gli importi di EVR che le imprese sono tenute ad erogare, per le ore effettivamente lavorate, ad operai ed impiegati, a seguito della verifica aziendale disciplinata dal C.I.R. del 2 ottobre 2018, saranno i seguenti:

Tabella A	
IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI AZIENDALI PARI O POSITIVI	
Misura di EVR a livello regionale (4% dei minimi in vigore al 2.10.2018)	
IMPIEGATI – Valori mensili	
7° livello – Quadri e 1^ categoria super	€ 68,83
6° livello – 1^ categoria	€ 61,95
5° livello – 2^ categoria	€ 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello	€ 48,18
3° livello – 3^ categoria	€ 44,74
2° livello – 4^ categoria	€ 40,26
1° livello – 4^ categoria primo impiego	€ 34,41
OPERAI – Valori orari	
Operai di produzione	
4° livello – operaio di 4° livello	€ 0,28
3° livello – operaio specializzato	€ 0,26
2° livello – operaio qualificato	€ 0,23
1° livello – operaio comune	€ 0,20
Operai discontinui	
Guardiani (art. 6)	€ 0,18
Guardiani con alloggio (art. 6)	€ 0,16

Tabella B	
IMPRESE CON UN PARAMETRO AZIENDALE NEGATIVO	
65% dell'EVR fissato a livello regionale (cfr. Tab. A)	
IMPIEGATI – Valori mensili	
7° livello – Quadri e 1^ categoria super	€ 44,74
6° livello – 1^ categoria	€ 40,27
5° livello – 2^ categoria	€ 33,55
4° livello – Impiegati di 4° livello	€ 31,32
3° livello – 3^ categoria	€ 29,08
2° livello – 4^ categoria	€ 26,17
1° livello – 4^ categoria primo impiego	€ 22,37
OPERAI – Valori orari	
Operai di produzione	
4° livello – operaio di 4° livello	€ 0,18
3° livello – operaio specializzato	€ 0,17
2° livello – operaio qualificato	€ 0,15
1° livello – operaio comune	€ 0,13
Operai discontinui	
Guardiani (art. 6)	€ 0,12

L'impresa non dovrà erogare l'EVR nei casi in cui entrambi i parametri aziendali risultino negativi.

Qualora a livello aziendale entrambi i parametri risultino negativi o uno solo dei parametri risulti negativo, le imprese, per non erogare l'EVR o per erogarlo in misura ridotta (Tabella B), dovranno inviare a ANIEM Confapi Lazio e all'Edilcassa del Lazio, comunicandolo anche alla RSA o RSU ove costituita, un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri entro il 15 maggio 2023.

Successivamente alla scadenza del termine sopra indicato e comunque entro il 31 maggio 2023, ANIEM Confapi Lazio informerà le Organizzazioni Sindacali delle autodichiarazioni ricevute. Se richiesto da queste ultime, ANIEM Confapi Lazio e le medesime Organizzazioni Sindacali si incontreranno per la verifica documentale entro i successivi 15 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto

ANIEM Confapi Lazio

FENEAL-UIL Lazio

FILCA-CISL Lazio

FILLEA-CGIL Lazio